

Sentenza: 22 marzo 2017, n. 85/2017

Materia: sistema tributario e contabile dello Stato; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Parametri invocati: artt. 117, commi secondo, lettere e) ed s), e terzo, e 119 Cost.; art.3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in qualità di norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce

Oggetto: art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia)

Esito:

1. illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «agli scarti ed ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi»

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Nel corso di un giudizio promosso dinanzi al Tribunale amministrativo per la Regione Puglia per ottenere l'annullamento della determinazione n. 276 del 27 dicembre 2013, con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato in euro 25,82 a tonnellata l'aliquota del tributo speciale previsto per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l'anno 2014 nella Provincia di Lecce, il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, in quanto ritenuta in contrasto con gli artt. 117, commi secondo, lettere e) ed s), e terzo, nonché con l'art. 119 della Costituzione. A detta del giudice *a quo*, in particolare, la normativa regionale predetta precluderebbe di applicare la normativa statale vigente più favorevole, afferente al medesimo ambito applicativo ed avente il medesimo presupposto, corrispondente alla legge n.

549/1995. Quest'ultima prevede, infatti, che al tributo dovuto per questo tipo di rifiuti si applichi un'aliquota ridotta al 20% rispetto a quella prevista per i rifiuti in via ordinaria. Di qui, dunque, la tesi del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia secondo la quale la normativa regionale sarebbe in palese e stridente contrasto con la legge statale in quanto, entrambi i riferimenti normativi, pur se disciplinanti tributi muniti dei medesimi presupposti, comporterebbero l'applicazione di aliquote differenti: la legge regionale, prevedendo che l'aliquota ridotta al 20% sia applicabile esclusivamente ai «sovvalli provenienti da raccolta differenziata», violerebbe la normativa statale, dal momento che quest'ultima non subordina ad alcun filtro relativo alla natura ed alla specie degli scarti l'applicazione del tributo in misura ridotta ed agevolata.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, i comuni ricorrenti nel giudizio principale, nonché i comuni intervenienti nel processo principale. Oltre a questi, sono intervenuti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale anche dei comuni non figuranti come tali nel processo principale, nei confronti dei quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento, poiché sprovvisti di un interesse qualificato.

Per quanto attiene all'ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale amministrativo rimettente, la Corte Costituzionale l'ha giudicata positivamente, pur precisando che l'oggetto del sindacato a lei spettante atteneva esclusivamente alla sfera di applicabilità della normativa nazionale, invocata in veste di parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale. In particolare, i giudici costituzionali hanno sostenuto la rilevanza della questione promossa partendo dall'assunto in base al quale il tributo speciale istituito dalla legge n.549/1995 ha carattere generale, così come evincibile dalla finalità espressa dall'art. 3, comma 24, nonché dalle modalità di calcolo dello stesso. In virtù di questa prodromica considerazione, essi hanno rinvenuto la *ratio* di quest'agevolazione fiscale nel riconoscimento che il legislatore ha voluto effettuare nei confronti degli scarti e dei sovvalli degli impianti di selezione automatica, di riciclaggio e di compostaggio i quali, essendo rifiuti non ulteriormente riducibili, sono stati considerati meritevoli di un trattamento più favorevole rispetto alle altre specie di rifiuti. La Corte, analizzando sia la *ratio* che la *littera legis*, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Puglia, non ha ritenuto che fosse rinvenibile alcuna subordinazione dell'applicabilità di questo *favor* alla circostanza per la quale essi debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato, anziché indifferenziato. Parimenti, il Giudice delle leggi ha escluso che alla base del regime tributario agevolato potesse rinvenirsi una finalità di incentivazione della raccolta differenziata, in quanto trattasi di un sistema di raccolta dei rifiuti entrato in vigore soltanto a partire dall'emanazione del d. lgs. n. 22/1997.

Quanto, invece, al merito della questione promossa dal *giudice a quo*, la Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate con riguardo agli artt. 117, secondo comma, lettera e) ed s) Cost., pur precisando che, quanto al primo dei parametri evocati, il riferimento conferente sia esclusivamente quello attinente alla materia del «sistema tributario dello Stato», e non anche a quello delle materie dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie». Argomentando circa la piena sovrapposibilità del dato letterale delle due norme, quella statale e quella regionale, nonché sull'assenza di ragioni sistematiche atte a giustificare eventuali difformità circa i presupposti delle medesime, i giudici costituzionali hanno dunque ritenuto sussistente la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, così come statuito in altre pronunce, «la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato [...] e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale» (*ex plurimis*, sentenze nn. 397 e 335 del 2005). Immediato corollario di tale approdo argomentativo è stata pertanto la dichiarazione dell'illegittimità dell'intervento legislativo regionale confluito nella legge n. 38/2011, poiché non suffragato da alcuna attribuzione di potestà legislativa regionale in materia, censurato anche con riguardo al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., riferito alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». A questo proposito, in particolare, la Corte ha ritenuto che la disciplina del tributo sui rifiuti *de qua* vada inserita nell'alveo dei livelli di tutela uniforme che il legislatore statale ha il compito di garantire sull'intero territorio nazionale, in modo da salvaguardare il bene giuridico “ambiente” dalle potenziali distorsioni delle quali potrebbero essere foriere normative regionali differenziate, alla luce altresì delle ricadute economiche e strategiche che derivano dagli investimenti delle imprese operanti nel settore dei rifiuti.

Da ultimo, in virtù della pregnanza di tali argomentazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato assorbite le ulteriori censure aventi ad oggetto i parametri di cui all'art. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.